

RELAZIONE TECNICA

Allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione

tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne le società partecipate direttamente dal Comune.

Quanto alle partecipazioni indirette, si precisa che il Comune di Desana fa parte del Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercellese (1,32%) svolgendo azione di promozione e tutela delle autonomie locali ed assumendo e/o coordinando iniziative per quanto riguarda lo sviluppo socio-economico in armonia con gli indirizzi programmatici del Piano Territoriale Provinciale e di supporto ai Comuni nello sviluppo dei servizi per i cittadini, anche mediante la divulgazione di buone pratiche presenti negli enti pubblici.

Il Comune partecipa, altresì, al C.O.V.E.V.A.R., Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (0,62%), che svolge funzioni di governo di bacino e di ambito, relative al servizio dei rifiuti urbani.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Le partecipazioni sono le seguenti:

- Società partecipata: A.T.A.P. - 0,13%;
- Società ATENA S.p.A. - 0,01%.

Sulla scorta dei dati esaminati, si è giunti alla conclusione della legittimità di tutte le partecipazioni detenute dall'ente, alla stregua dei parametri del perseguimento di finalità di interesse generale.

Occorre, sottolineare su ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo. I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze”. Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali “tipici” che si sottintendono.

Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, “il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale,

riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale”, con la conseguenza che “spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell’ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle”.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che quanto segue.

A.T.A.P. S.p.A. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - ha Sede Legale e Operativa in Biella, Corso Guido Alberto Rivetti, 8/B.

ATAP svolge diverse attività nell’ambito dei trasporti pubblici; l’impegno principale della società è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, alla quale affianca un servizio di noleggio autobus da rimessa, la gestione della funicolare di Biella Piazza per il comune di Biella e delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Vercelli.

Il core business di ATAP, come si è detto, è il servizio di trasporto pubblico locale, che l’azienda gestisce principalmente per le province di Vercelli e Biella, oltre ai comuni di Vercelli, Biella (in forma di servizio integrato con la rete extraurbana) ed alcune tratte della provincia di Torino.

Il servizio di TPL è regolato da un contratto di servizio stipulato direttamente con le province di Biella, Vercelli e Torino per quanto concerne il servizio extraurbano, e con i comuni di Vercelli e Biella per il trasporto urbano.

A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

Attualmente A.T.A.P. gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli (dove rappresenta il vettore principale) e nella Provincia di Torino, all’interno del Consorzio “Extra-TO”, oltre ad un servizio di funicolare per conto del Comune di Biella; inoltre effettua servizi di noleggio con conducente.

Nel tempo si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato la cui efficacia è attestata dalle certificazioni acquisite:

nel 2000, anno in cui A.T.A.P. è risultata una fra le prime aziende italiane di trasporto su gomma ad ottenere la “certificazione di qualità” in conformità alla norma UNI EN ISO 9002, successivamente aggiornata in base al nuovo standard UNI EN ISO 9001;

nel 2008, anno in cui l’azienda ha conseguito la “certificazione ambientale” in conformità alla norma UNI EN ISO 14001;

nel 2012, anno in cui il quadro organizzativo aziendale è stato completato con il conseguimento della “certificazione di sicurezza” in conformità alla norma BS OHSAS 18001.

Il mantenimento del suddetto sistema di gestione certificato garantisce agli utenti, agli enti committenti e più in generale alla collettività elevati standard di qualità, di sostenibilità ambientale e di sicurezza dei servizi di trasporto erogati, nonché l’adozione di sistematici programmi di miglioramento aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione di Atap s.p.a. è composto da cinque membri. Gli attuali membri sono stati designati in data 24 Giugno 2013 durante l’Assemblea dei Soci: Presidente: Dott. Maurizio Barbera Vice-Presidente: Dott. Massimo Simion; Consiglieri: Nicoletta Chiocchetti, Giancarlo Petrini, Veronica Platinetti. Direttore Generale e Gestore dei Trasporti: Sergio Bertella.

Il numero di addetti in forza alla Società nel 2014 è di 220.

Risultato d’esercizio:

2012: + 38.157 2013: + 35.810 2014: + 12.807

L’Amministrazione detiene la quota di partecipazione pari a 0,13%. Trattandosi di società con finalità istituzionali, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e che non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale, si ritiene di confermare la partecipazione del Comune di Desana nel capitale della Società suddetta.

ATENA S.p.A. ha sede in Vercelli (VC), Corso Palestro, 126, capitale sociale: € 8.203.255,00, interamente versato, suddiviso in numero 1.640.651 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,00 ciascuna. C.F./P.IVA e Numero iscrizione al registro delle imprese di Vercelli: 01938630025 – iscrizione al REA n. 174190.

L'Azienda Territoriale Energia Ambiente, ATENA S.p.A., ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1999.

Essa nasce dalla trasformazione (approvata dal Consiglio Comunale di Vercelli nella seduta del 21 luglio 1997) delle Aziende Municipalizzate A.A.S.M. e A.M.N.U. in un'unica Società per Azioni a prevalente capitale pubblico: ATENA S.p.A. (Azienda Territoriale Energia e Ambiente S.p.A.). L'Azienda Autonoma dei Servizi Municipalizzati della Città di Vercelli (A.A.S.M.) nasceva nel 1916 dall'unificazione delle Aziende Municipalizzate Eletticità e Gas con l'Acquedotto Civico, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di gestione di illuminazione pubblica, lampade votive cimiteriali, impianti semaforici, centrali termiche comunali, fognatura e depurazione. L'Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana della Città di Vercelli (A.M.N.U.) nasceva, invece, nel 1975 con provvedimento del Consiglio Comunale per svolgere l'attività di Igiene Ambientale, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di raccolta differenziata, incenerimento rifiuti (attività data in concessione) e depurazione acque (gestione trasferita ad A.A.S.M. nel 1994). ATENA S.p.A. opera sul territorio della Provincia di Vercelli nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali.

I servizi offerti si collocano all'interno delle filiere energetica, idrica e dell'igiene urbana e comprendono la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la gestione del ciclo idrico integrato e dell'igiene urbana ed ambientale; a tali ambiti prevalenti di intervento si aggiungono le attività svolte in altre aree complementari quali la manutenzione delle reti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle lampade votive cimiteriali, la gestione del servizio calore per gli edifici comunali e pubblici.

Nel corso del 2002 ATENA S.p.A. ottempera agli obblighi imposti dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge Finanziaria 2002), art. 35, comma 9 provvedendo ad una scissione obbligatoria ed alla costituzione di una nuova società beneficiaria denominata **ATENA Patrimonio S.p.A.** coincidente con le reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.

Sempre nel corso del 2002, in attuazione del D. Lgs. 164/2000, è stata costituita la società **ATENA Trading S.r.l.**, società unipersonale interamente partecipata da ATENA S.p.A. per la vendita del gas, energia elettrica e acqua agli utenti finali. La società è attiva dal 1° aprile 2003. A partire dall'ottobre 2005 ATENA S.p.A. partecipa anche alla Società Consortile ATO2 Acque S.c.a.r.l., quale socio gestore affidatario del servizio idrico integrato nell'ATO2 Piemonte. ATENA S.p.A. è attualmente dotata di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza) certificato conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999. E' in corso l'adeguamento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori alla norma BS OHSAS 18001:2007.

Nel novembre del 2005 ATENA S.p.A. ha, inoltre, adottato il proprio Codice di Comportamento e il Modello Organizzativo quale esimente dalla responsabilità amministrativa come stabilito dal Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i.

Numero Amministratori: 7

Numero Dirigenti/Direttori: 5

Numero dipendenti: 191

Risultato d'esercizio:

2011: € 958.242 2012: € 1.840.071 2013: € 1.563.699

L'Amministrazione detiene una quota di partecipazione (pari a 0,01%) che appare irrilevante e non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale, si ritiene, pertanto, di confermare la partecipazione del Comune nel capitale della Società suddetta.

Il Sindaco
Roberto Ferrarotti